

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 532 di martedì 09 aprile 2002

Registro dei protesti e privacy

Niente "archivi paralleli". L'argomento e' stato affrontato dal Garante per la protezione dei dati personali.

"Coloro che, pur essendo stati protestati, abbiano sanato tempestivamente la loro posizione debitoria o abbiano dimostrato l'illegittimità o l'erroneità del provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal registro informatico dei protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti. Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati. I dati relativi al protesto, inoltre, devono essere cancellati non solo dal registro istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata, consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano finanziamenti."

Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali affrontando il ricorso di un cittadino che lamentava la mancata cancellazione, da parte di una società alla quale aveva chiesto un finanziamento, di dati personali relativamente a un protesto.

A causa della perdurante iscrizione in un archivio parallelo, infatti, il finanziamento gli era stato negato.

Il protesto, elevato per il mancato pagamento di alcuni effetti cambiari, pur non risultando da visura effettuata presso la camera di commercio, era però annotato in un'altra banca dati privata consultata dalla finanziaria.

Il caso e' stato riportato nella newsletter settimanale del Garante.

L'Autorità ha accolto il ricorso del cittadino e nel provvedimento ha evidenziato come le novità introdotte dalla normativa in materia di conservazione nel tempo dei dati sui protesti (legge n.235/2000) tengano conto, con soluzioni specifiche, dei diritti delle persone protestate.

"Accanto, infatti, alla disposizione secondo la quale ogni protesto deve essere conservato per cinque anni nel registro informatico dal momento della sua iscrizione, sono stati disciplinati i casi per i quali invece è prevista la cancellazione: si tratta di coloro che hanno adempiuto ai propri obblighi oppure che sono stati riabilitati, in base alle modalità stabilite dalla legge, o che sono stati iscritti per errore nel registro.

Ma, soprattutto, la legge e un regolamento hanno fissato le modalità di tenuta del registro informatico con l'obiettivo di assicurare una informazione completa e tempestiva su tutto il territorio nazionale anche, ed in particolare, per quanto riguarda la durata temporale per la messa a disposizione delle informazioni al pubblico."

Secondo il Garante questo nuovo contesto normativo non può essere eluso immagazzinando i dati in altri archivi. "Contesto che è anzi rafforzato dalla legge sulla privacy che dispone la cancellazione di informazioni, anche esatte, per le quali non è però più giustificata la conservazione rispetto alle finalità perseguite."

Il ricorrente può, quindi, beneficiare della cancellazione dei dati conservati presso la finanziaria. Una volta riabilitato, infatti, i suoi dati erano stati cancellati dal bollettino dei protesti, ma erano ancora conservati da banche dati private. Anche dati che, peraltro, non avevano neanche indicato, come prescritto, a quale data fossero aggiornate le informazioni in loro possesso.